



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Finalità
- art. 2 Oggetto e Applicazione
- art. 3 Definizioni
- art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

- art. 5 Prerogative della Amministrazione Comunale
- art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

Sezione II: Pulizia e Igiene

- art. 7 Pulizia e Igiene: Obblighi
- art. 8 Pulizia e Igiene: Divieti

Sezione III: Decoro dei parchi pubblici

- art. 9 Decoro dei parchi e del verde pubblico : Facoltà ed Obblighi
- art. 10 Decoro dei parchi e del verde pubblico : Divieti

Sezione IV: Suolo e Spazio Pubblico

- art. 11 Disciplina dell'Occupazione

art. 12 Tipologia dell'Occupazione

art. 13 Modalità di autorizzazione

Sezione V: Trattamento del mantenimento e cura degli animali in ambito urbano

art. 14 Gli animali e la tutela dell'igiene

art. 15 Trattamento degli animali di affezione: Obblighi

art. 16 Trattamento degli animali di affezione: Divieti

art. 17 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

art. 18 Trasporto di animali su mezzi pubblici

Sezione VI: Tutela della quiete e del riposo

art. 19 Disposizioni generali

art. 20 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

art. 21 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

art. 22 Dispositivi acustici antifurto

art. 23 Trasporto rumoroso di prodotti

TITOLO III

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disciplina di compendio delle attività commerciali

art. 24 Obbligo di Vendita

art. 25 Esposizione dei prezzi

art. 26 Occupazione area esterna all'esercizio commerciale

art. 27 Commercio in forma itinerante

art. 28 Autorizzazioni stagionali

art. 29 Imprenditore artigiano: Disciplina e Divieti

art. 30 Imprenditore agricolo: Disciplina

art. 31 Prevenzione dai pericoli connessi al favismo

TITOLO IV

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

- art. 32 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
- art. 33 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
- art. 34 Reiterazione delle violazioni
- art. 35 Proventi delle sanzioni: Destinazione
- art. 36 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al servizio di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento è punita in via amministrativa con sanzione pecuniaria secondo procedimento ed importo stabilito nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5 Prerogative della Amministrazione Comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle previste sanzioni, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;

- g. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti minuti ivi depositati.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
- b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio,

- raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Articolo 9

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

- 1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione, l'attività del pubblico trattenimento e della somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
- 2. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 10

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a. cogliere erbe e fiori;
- b. salire sugli alberi;
- c. danneggiare la vegetazione;
- d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f. calpestare le aiuole;
- g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
- h. introdurre e condurre a pascolo gli animali.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 11

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Anche in deroga alle previsioni del Codice della Strada, previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Municipale con riguardo alla sicurezza stradale e dell'ufficio tecnico comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
 - b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;
 - c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
 - d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
7. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Articolo 12

Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità, non ripetitività, normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b. veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 - e. strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f. strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a. chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
 - b. elementi di arredo urbano.

Articolo 13

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 12 lettere a) b) c) deve presentare richiesta di autorizzazione al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 - a) del periodo di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare;
 - d) della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'articolo 11 commi 3 e 4;
 - e) dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo.
2. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 12 lettere d) e) f) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 15 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
 - a) delle modalità di occupazione;
 - b) delle strutture fisse da utilizzare.

3. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 12 lettere a) b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:
- a. relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;
 - b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 14

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietata all'interno del perimetro del centro abitato, la detenzione, a qualsiasi titolo, di più di un capo di bestiame, sia di tipo ovino, caprino, suino da ingrasso, equino, bovino o altro, di qualunque taglia esso sia.
2. Deve intendersi per suino da ingrasso il maschio castrato o la femmina non gravida; il ricovero per detto suino dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - dimensioni: altezza mt.2,20 e i lati mt.2.00 ciascuno;
 - i muri devono essere costruiti con mattoni intonacati e lisci onde consentirne la facile pulizia;
 - il pavimento della zona di alimentazione e di stabulazione deve essere di laterizio sistemato su massetto in calcestruzzo o in cemento;
 - le porte, realizzate in materiale plastico o metallico, devono avere una larghezza di cm.60 ed un'altezza di cm.180; tutte le aperture devono essere dotate di idonei dispositivi contro i ratti, mosche ed insetti vari;
 - la zona di defecazione deve avere una pendenza di circa il 3% verso il canale di scolo e dell'1,5% verso il pozzetto; tale pendenza deve far confluire i liquami in una canaletta coperta da griglia metallica con opportuna vaschetta di cacciata;
 - il pozzetto di raccolta liquami, di capacità di mc.0,50, a tenuta stagna ed a svuotamento periodico, deve essere preferibilmente svuotato giornalmente e le deiezioni dovranno essere trasportate in recipienti chiusi e sparse in terreni agricoli.
3. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
4. Nel caso di detenzione di animali di bassa corte, galline, polli, conigli, anatre e simili, gli stessi potranno essere tenuti nel numero non superiore alle venti unità.

5. Il bestiame di qualunque taglia esso sia, dovrà essere tenuto costantemente e rigorosamente pulito ed esclusivamente in appositi ricoveri realizzati a debita distanza dalle finestre delle abitazioni.

6. E' vietato nel centro abitato avere concimaie, letamai, nonché spargere i residui liquidi e solidi derivanti dalla detenzione di animali, nei cortili, negli orti, nella fognatura pubblica e nei sacchetti dei rifiuti solidi urbani.

7. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi e delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

8. Chiunque intenda detenere bestiame nel centro abitato dovrà darne comunicazione scritta al Comune, presso l'ufficio della Polizia Municipale, dichiarando contestualmente il rispetto e l'adempimento a tutte le norme indicate nel presente articolo.

9. E' vietato il transito ed il pascolo di capi di bestiame all'interno del perimetro del centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a 200 metri dallo stesso.

10. Solo eccezionalmente ed a seguito di motivata richiesta, potrà essere consentita una deroga al divieto di cui al precedente comma, stabilendo in essa l'orario, il giorno e l'itinerario che dovranno essere osservati dal richiedente, e quant'altre prescrizioni che si riterrà opportuno adottare.

Articolo 15

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero nelle aree condominiali, i cani devono essere condotti facendo contestualmente uso della museruola e del guinzaglio, la cui lunghezza massima non può superare metri uno per i cani di grossa taglia, come previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n.320 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute 9.9.2003.

5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, nel contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Articolo 16

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità previste dai comma 6 e 9 dell'art.2 legge 14 agosto 1991, n.281.
2. E' vietato l'abbandono di cani, gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio ed il loro vagabondare in libertà nelle strade e spazi pubblici o aperti al pubblico. Eventuali spese di ricovero, di cattura e sanitarie degli animali incustoditi verranno addebitate al proprietario o detentore inadempiente.
3. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abituaria, fame, sete, crudeltà con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

Articolo 17

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 18

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 19

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono avere inizio prima delle ore 7:00 e continuare dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 13 e le ore 15 nel periodo invernale e tra le ore 14 e le ore 16 nel periodo estivo.
3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 20

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 01:00 e le ore 8:00.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 21

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 20:00; è fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 13 e le ore 15 nel periodo invernale e tra le ore 14 e le ore 16 nel periodo estivo.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 22

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 23

Trasporto rumoroso di prodotti

Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore, previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione, è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Sezione I: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 24

Obbligo di vendita

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

Articolo 25

Esposizione dei prezzi

Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 26

Occupazione area esterna all'esercizio commerciale

1. L'esposizione e l'occupazione di area esterna con prodotti commerciali, non costituisce ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale, alle seguenti condizioni:
 - a) l'area interessata dall'occupazione esterna non deve superare la percentuale del 5% della superficie di vendita autorizzata;
 - b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita autorizzata e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali previsti per l'esercizio commerciale autorizzato (esercizio di vicinato o media struttura di vendita).

Articolo 27

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti possono esercitare l'attività nel rispetto di quanto di seguito indicato.
2. È vietato:
 - depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - posizionare i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - sostare ad una distanza inferiore a mt.50 dalle strutture di vendita che commercializzano gli stessi prodotti;
 - sostare per la vendita in forma itinerante nelle seguenti strade, adiacenti al mercato settimanale nelle giornate del suo svolgimento;
 - a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di scuole o luoghi di

cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d'interesse storico artistico;

- iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19.

3. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con attrezzature di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 28

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi due e comunque non superiore a mesi sei.
2. L'autorità comunale, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, economici, sociali e turistici del territorio, con separato provvedimento, individua la decorrenza del periodo autorizzabile di cui al precedente comma 1.
3. L'esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente regolamento oltre che agli effetti delle normative nazionali di settore vigenti.

Articolo 29

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 27 del presente regolamento:
 - a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 - all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98;

- gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
- l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali di categoria.

Articolo 30

Imprenditore agricolo: disciplina

1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli articoli 14 e 33 del regolamento previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
3. L'imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.
4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal D.L.vo n.114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 4 comma 8, del D.L.vo 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del Regolamento.

Articolo 31

Prevenzione dai pericoli connessi al favismo

1. E' vietato all'interno del perimetro del centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a 200 metri dallo stesso, coltivare fave.
2. Chiunque esponga e manipoli favette fresche sfuse, nei negozi, nei ristoranti ed altri esercizi pubblici, dovrà darne segnalazione all'utente con appositi cartelli informativi.

SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Municipale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di Polizia Municipale;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Municipale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 33

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
3. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza - ingiunzione, la sanzione è il Responsabile del servizio a cui settore fa capo la materia della Polizia Amministrativa.

Articolo 34

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del responsabile del competente servizio, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 35

Proventi delle sanzioni: destinazione

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- nella misura del 40% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica;
- nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
- nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale.

Articolo 36

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.